



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

Università degli Studi di Trento

Approvato dal Consiglio del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale l'11/05/2022

Pagina 1 di 10



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Obiettivi	4
Art. 4 – Lingue	4
Art. 5– Il Collegio Docenti	4
Art. 6 – Il/La Coordinatore/trice	6
Art. 7 – Tutoraggio e Supervisione	6
Art. 8 – Attività formative e modalità del loro svolgimento	7
Art. 9 – Manifesto degli studi	8
Art. 10 – Modalità di ammissione al Corso	8
Art. 11 – Ammissione agli anni successivi al primo	9
Art. 12 – Diritti e doveri delle/dei dottorandi	9
Art. 13 – Conseguimento del titolo	10
Art. 14 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato	10
Art. 15 – Norme di rinvio	10



Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 250 del 11 marzo 2022, cui si fa integrale rinvio, ed ai fini dell'afferenza alla Scuola di Dottorato in Scienze Sociali, del Corso di Dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale, il Consiglio del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale adotta il presente Regolamento interno del Corso al fine di regolarne l'attività, di indicarne gli obiettivi specifici, l'organizzazione interna e le regole comportamentali per le/i dottorande/i che lo frequentano.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
 - a) per Università o Ateneo: l'Università di Trento;
 - b) per Regolamento in materia di Dottorati: il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 250 del 11 marzo 2022;
 - c) per Dipartimento: il Dipartimento di Sociologia e Ricerca dell'Università di Trento
 - d) per Scuola di Dottorato o Scuola: la Scuola in Scienze Sociali;
 - e) per Collegio o Collegio docenti: il Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale
 - f) per Consiglio: il Consiglio del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale;
 - g) per Corso di Dottorato o Corso: il Corso di Dottorato di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale.



Art. 3 – Obiettivi

1. Ad integrazione degli obiettivi generali di ogni Corso di Dottorato come indicati all'art. 3 del Regolamento in Materia di Dottorato, definiti d'intesa con il Dipartimento e con la Scuola, il Corso si propone come obiettivo la formazione di figure professionali di alto livello nel campo della ricerca sociologica in grado di esercitare qualificata attività di ricerca empirica teoricamente orientata, sia di base che applicata, presso università, enti pubblici e soggetti privati. Particolare attenzione viene posta alla formazione di figure in grado di esercitare le proprie capacità in chiave interdisciplinare, valorizzando la molteplicità di orientamenti teorici e di ricerca e le opportunità di ricerca interdisciplinare presenti all'interno del Dipartimento e della Scuola.
2. Il Corso, al fine di razionalizzare l'organizzazione dell'attività formativa e il coordinamento delle attività didattiche di tipo avanzato, afferisce alla Scuola secondo le disposizioni contenute nel Titolo IV del Regolamento in materia di Dottorati e si conforma a quanto previsto dal Regolamento della stessa.

Art. 4 – Lingue

2. Lingue ufficiali del Corso sono l'italiano e l'inglese. Gli insegnamenti, le verifiche e la tesi di Dottorato potranno essere condotti, oltre che in queste lingue, anche in tedesco, francese, spagnolo o altre lingue in cui vi siano competenze adeguate tra i/le docenti e le/i dottorandi coinvolti.

Art. 5– Il Collegio Docenti

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento in materia di Dottorati il Collegio è costituito da almeno 12 componenti e, per almeno la metà, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
2. Le adesioni sono valutate dal Collegio a maggioranza assoluta. La domanda di partecipazione al Collegio deve essere trasmessa alla/al Coordinatrice/Coordinatore, corredata da curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni (con l'indicazione delle cinque considerate dal/dalla candidato/a più significative) e da una dichiarazione di non appartenenza/appartenenza a Collegi di Dottorati di altri Atenei e, nel caso di professori/professoressa e ricercatrici/ricercatori universitari appartenenti ad altro Ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall'ateneo di appartenenza.



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

3. Il Collegio approva le adesioni di nuovi componenti al Collegio dei Docenti secondo le modalità definite al comma 2 del presente articolo fermo restando che, annualmente, il Dipartimento approva la composizione del Collegio dei Docenti che viene indicata in fase di accreditamento/conferma di accreditamento;
4. Possono partecipare alle attività del Collegio, senza diritto di voto, altri docenti e ricercatori, impegnati in attività didattiche e di supervisione di dottorande/e nell'ambito del Corso.
5. Possono, inoltre, partecipare alle attività del Collegio dei docenti, senza diritto di voto, su invito della/del Coordinatrice/Coordinatore e limitatamente alle discussioni di specifici argomenti all'ordine del giorno, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività del Corso.
6. Il Collegio dei docenti viene convocato dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei/delle componenti.
7. La convocazione è effettuata dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno sette giorni. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è formulato dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore.
8. Il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno per la valutazione annuale del progresso delle/dei dottorande/i.
9. Le modalità di svolgimento delle sedute sono normate dal Regolamento generale d'Ateneo.
11. L'assenza non giustificata di un componente del Collegio a più di tre sedute consecutive ne comporta la decadenza dal Collegio dei docenti, mentre saranno conservate le funzioni di tutor e di supervisore, qualora già assegnate.
12. Delle riunioni del Collegio dei docenti viene redatto verbale a cura di un/una componente della segreteria della Scuola, o in caso di impossibilità, dal/dalla docente con minore anzianità accademica tra i/le presenti. La/il Coordinatrice Coordinatore rivede la proposta di verbale alla segreteria della Scuola entro un mese dallo svolgimento della riunione. Il Collegio lo approva all'inizio della seduta successiva.



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

13. Il Collegio valuta la possibilità di affidare alle/ai dottorande/i, come parte integrante del progetto formativo, l'espletamento di attività di tutorato e di didattica integrativa, nel rispetto del percorso formativo delle/dei dottorande/i e delle esigenze di programmazione didattica dei dipartimenti dell'Ateneo. A questo fine il Collegio adotta criteri e idonee procedure, inclusa la delega alla/al Coordinatrice/Coordinatore, per garantire tale obiettivo. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del Regolamento in materia di Dottorati.

Art. 6 – Il/La Coordinatore/trice

1. Il/La Coordinatore/trice svolge le funzioni attribuite dal Regolamento in materia di Dottorati, secondo le modalità previste dallo stesso.
2. Il/La Coordinatore/trice sottopone all'approvazione del Dipartimento la relazione particolareggiata di cui all'art.13 c. 5 lettera e) del Regolamento in materia di Dottorati.
3. La Coordinatrice / Il Coordinatore è componente di diritto del Consiglio Direttivo della Scuola.

Art. 7 – Tutoraggio e Supervisione

1. All'inizio del Corso, ciascuna/o dottorato è affiancata/o nel suo percorso di studio da un/una tutor, designata/o dal Collegio. Il/La tutor ha la responsabilità primaria di valutare le capacità della/del dottoranda/o nell'attività di ricerca e di affiancarla/o nell'elaborazione del proprio progetto di ricerca.
2. Contestualmente all'approvazione del progetto di ricerca, il Collegio nomina un/una supervisore e un/una co-supervisore delle attività di ricerca dottorale della/del dottoranda/o, anche al di fuori dei/delle propri/e componenti. Il/La supervisore e il/La co-supervisore hanno la responsabilità di guidare le attività di ricerca della/del dottoranda/o e di garantire la qualità del suo lavoro. Il/La supervisore informa il Collegio dell'andamento delle attività di studio e di ricerca della/del dottoranda/o.
3. Il/La supervisore assicura l'osservanza da parte della/del dottoranda/o delle norme di base.
Il Collegio può deliberare la sostituzione di un/una supervisore e/o di un/una co-supervisore che non ottemperi agli obblighi indicati ai precedenti commi 2 e 3.



Art. 8 – Attività formative e modalità del loro svolgimento

1. Il Corso di Dottorato ha durata quadriennale.
2. Il Corso offre annualmente una serie di attività formative, presentate al principio di ciascun anno accademico nel Manifesto degli Studi del Corso unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.
3. Il programma didattico e formativo si articola su tre livelli: corsi fondamentali, comuni attivati dalla Scuola ed erogati a tutti i partecipanti ai Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola; corsi integrativi; seminari.
4. Alla fine di ogni corso, è prevista una valutazione da parte del docente titolare dell'attività formativa. Sono inoltre previsti esami generali relativi alle materie trattate nei corsi fondamentali.



Art. 9 – Manifesto degli studi

1. Prima dell'inizio di ciascun anno accademico, ed in tempo utile per garantire una efficace assegnazione degli incarichi didattici da parte del Dipartimento, il Collegio approva il Manifesto degli studi, che viene pubblicato sul sito della Scuola.
2. Il Manifesto degli studi deve contenere:
 - a) criteri di ammissione delle/dei dottorande/i agli anni successivi al primo;
 - b) elenco e durata degli insegnamenti che saranno attivati, compreso il carico didattico attribuito a ciascun/a docente;
 - c) eventuali requisiti di ammissione alle attività formative;
 - d) disposizioni relative ad attività formative, propedeutiche e/o integrative degli stessi;
 - e) modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative all'estero;
 - f) svolgimento degli esami ed eventuali altre verifiche di profitto;
 - g) modalità di riconoscimento dei crediti acquisibili presso altre istituzioni universitarie e di ricerca, nazionali ed estere (incluse le scuole estive).
3. Il Manifesto degli studi viene pubblicato sul sito istituzionale della Scuola dopo che il Consiglio abbia approvato il carico didattico assegnato a ciascun/a docente afferente al Dipartimento.

Art. 10 – Modalità di ammissione al Corso

1. L'accesso al Corso di Dottorato avviene tramite una procedura selettiva, basata sulla valutazione di:
 - a) un progetto di ricerca;
 - b) il curriculum studiorum dei candidati;
 - c) le competenze linguistiche dei candidati – in inglese ed eventualmente in altre lingue qualora ciò sia previsto dal bando;
 - d) eventuali lettere di referenza;
 - e) eventuali altri documenti utili ad attestare la capacità di ricerca dei/delle candidati/e che saranno indicati nel relativo bando di ammissione al Corso
 - f) un test scritto a risposta multipla



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

- g) un colloquio di approfondimento – riservato a quei/quelle candidati/e il cui progetto e profilo siano stati giudicati di interesse e compatibili con le competenze e le attività della Scuola.
- 2. L'ammissione al Corso di Dottorato avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione Giudicatrice.

Art. 11 – Ammissione agli anni successivi al primo

- 1. I criteri per l'ammissione agli anni successivi al primo sono indicati nel Manifesto degli studi.
- 2. Essi devono comunque prevedere:
 - a) per l'ammissione al II anno:
 - il superamento degli esami relativi ai corsi fondamentali e caratterizzanti;
 - consegna e approvazione da parte del Collegio di assignments/papers necessari, ovvero l'approvazione di un programma di lavoro considerato equivalente dal Collegio dei docenti
 - b) per l'ammissione al III e IV anno:
 - un progresso soddisfacente nell'attività di ricerca;
 - un giudizio positivo del Collegio sulla partecipazione alle attività formative specificate.

Art. 12 – Diritti e doveri delle/dei dottorandi

- 1. Ad integrazione dei diritti e dei doveri delle/dei dottorandi indicati nell'art. 25 del vigente Regolamento in materia di Dottorati, ciascuna/o dottoranda/o all'inizio del proprio percorso ha l'obbligo di sottoscrivere il codice d'onore della Scuola in Scienze Sociali, che costituisce parte integrante del presente regolamento interno del Corso di Dottorato e di impegnarsi a osservarne i contenuti.
- 2. Le/i dottorande/i devono inoltre attenersi alle procedure pubblicate sul sito del Corso relative alle attività formative, come specificato nel Manifesto degli studi, e alle indicazioni di volta in volta comunicate, con congruo preavviso, per iscritto dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore.



Art. 13 – Conseguimento del titolo

1. Il Collegio o, su sua delega, il Consiglio direttivo della Scuola designa, per ogni dottoranda/o, la Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo, osservando al riguardo quanto previsto dal Titolo VII del Regolamento in materia di Dottorati.

Art. 14 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento in materia di Dottorati, ogni modifica al presente Regolamento e del relativo allegato A, deve essere approvata preliminarmente dal Collegio e successivamente dal Consiglio. Le modifiche entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel sito web di Ateneo.

Art. 15 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento vale quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento in materia di Dottorati.